

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2046 del 28/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VIS MOBILITY S.R.L. con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via P. Nefetti n.65. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di segnaletica stradale e di opere di carpenteria leggera e pesante sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio nn. 36-38-41
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2108 del 28/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VIS MOBILITY S.R.L. con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via P. Nefetti n.65. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di segnaletica stradale e di opere di carpenteria leggera e pesante sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio nn. 36-38-41.**

## IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 30/12/2015 acquisita al Prot. Com.le 12964 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 110354 del 31/12/2015, da **VIS MOBILITY S.R.L.**, nella persona della Sig. Riccardo Riccardi, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via P. Nefetti n.65, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di segnaletica stradale e di opere di carpenteria leggera e pesante sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio nn. 36-38-41, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 22/03/2016 Prot. Com.le 3430, acquisita da Arpae al PGFC/2016/4213, poi integrata in data 30/03/2016 con Nota Prot. Com.le 3700, acquisita da

Arpae al PGFC/2016/4524, formulata dal SUAP del Comune di Santa Sofia ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Considerato** che in data 28/04/2016 la Ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP del Comune di Santa Sofia la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 4844 e da Arpae al PGFC/2016/6495;

**Visto** che con nota PGFC/2016/7003 del 09/05/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 18/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Santa Sofia, con Nota Prot. Com.le n. 5521 del 17/05/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/7435, ha comunicato quanto segue: "... (omissis)...dato atto che fra la documentazione allegata alla richiesta del 30.12.2015 è stata presentata, dalla Ditta VIS MOBILITY S.r.l., fra l'altro, a firma di tecnico competente in Acustica Ambientale una "Valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge quadro 447/95, L.R. 15/2001, D.G.R. 673/2004, D.P.C.M. 01/03/1991, D.P.C.M. 14/11/1997, D.M. 16/03/1998, D.G.R. n.45 del 21/01/2002, prende atto di quanto dichiarato al punto 14 della Valutazione sopraccitata che cita testualmente: "I limiti di legge per le aree non ancora soggette a zonizzazione acustica risultano rispettati per le abitazioni limitrofe, sia allo stato attuale che in caso di accensione dei macchinari attualmente spenti";
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera;

**Considerato** che la Ditta in data 19/05/2016 ha trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia la suddetta documentazione integrativa volontaria, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti dal medesimo Comune con nota del 19/05/2016, acquisita al PGFC/2016/7558 del 20/05/2016;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisite in data 20/06/2016;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione n. 46 del 01/02/2013, Prot. Prov.le 11878/13, precedentemente rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena alla Ditta ACIS S.r.l. (relativa ad un parziale aggiornamento della precedente autorizzazione n. 11 del 16/01/2004, rilasciata ai sensi del previgente D.P.R. 203/88), in scadenza al 31/12/2015 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., successivamente volturata a favore della Ditta VIS MOBILITY S.r.l. con determinazione provinciale n. 1725 del 04/09/2013, Prot. Prov.le 117617/13;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **VIS MOBILITY S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Richiamate** la Determina n. DET-2016-507 e la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale, al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **VIS MOBILITY S.R.L.** (C.F./P.IVA 01839090675), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via P. Nefetti n.65, **per lo stabilimento di produzione di segnaletica stradale e di opere di carpenteria leggera e pesante sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio nn. 36-38-41.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' **ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Santa Sofia e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad AUSL ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento (complessivamente costituito dalle unità locali di Via G. Di Vittorio nn. 36-38-41) era autorizzato alle emissioni in atmosfera con autorizzazione n. 46 del 01/02/2013, prot. n. 11878/13, precedentemente rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena alla Ditta ACIS S.r.l. (relativa ad un parziale aggiornamento della precedente autorizzazione n. 11 del 16/01/2004, rilasciata ai sensi del previgente D.P.R. 203/88), in scadenza al 31/12/2015 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., successivamente volturata a favore della Ditta VIS MOBILITY S.r.l. con determinazione provinciale n. 1725 del 04/09/2013, prot. n. 117617/13.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'intero stabilimento.

Con nota del 22/02/2016, acquisita al PGFC/2016/2374 del 22/02/2016, il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/05/2016, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

**UNITÀ LOCALE DI VIA G. DI VITTORIO N. 38***Emissione n. E1 – Tunnel pretrattamento aspirazione in ingresso*

Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.28 “SGRASSAGGIO ALCALINI” e al punto 4.32 della D.G.R. 1769/2010 e s.m.i., in cui si fissa un valore limite per il parametro “Sostanze alcaline (esprese come  $\text{Na}_2\text{O}$ )” pari a 5 mg/Nmc. Pertanto si stabilisce di fissare il suddetto valore limite per le sostanze alcaline pari a 5 mg/Nmc con frequenza annuale degli autocontrolli e le prescrizioni indicati nel CRIAER. In considerazione dell'introduzione del valore limite alle emissioni per il suddetto parametro, la ditta dovrà effettuare entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione un controllo analitico dell'emissione E1, finalizzato alla verifica del nuovo valore limite sopra prescritto.

*Emissione n. E3 – Tunnel pretrattamento aspirazione in uscita*

Nel punto di emissione E3, posto in corrispondenza dell'ultima sezione ovvero della camera di sgocciolamento, sono convogliate le emissioni di tale sezione e presumibilmente anche del pretrattamento con il prodotto DoolCoat SA 171 (contenente acido esafluorozirconico) in luogo dell'esistente fase di fosfatazione (ora non più effettuata) e le emissioni provenienti dall'asciugatura dei pannelli nell'ultimo tratto del tunnel, dopo il risciacquo con acqua demineralizzata. Per tale attività, compresa nel punto 4.13.27 dei CRIAER e nell'allegato 4 punto 4.13 punto 2 della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si rileva che le sostanze inquinanti emesse sono “Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)”, per le quali si fissa il valore limite pari a 2 mg/Nmc. Si stabilisce di fissare il valore limite suindicato e di prescrivere l'effettuazione di autocontrolli annuali. Tenuto conto che tale attività viene modificata radicalmente, la ditta dovrà provvedere alla messa in esercizio entro 3 anni nonché all'effettuazione di tre controlli in sede di messa a regime.

*Emissione n. E5 – Cabina di verniciatura a polvere*

Al punto E5 sono convogliate le emissioni provenienti da una cabina di verniciatura a polvere, in cui sono presenti 4 punti di aspirazione che captano e convogliano l'aria interna in 4 cicloni di uguale dimensione. Tali cicloni vengono raccordati in una condotta unica che si immette in un filtro a maniche in tessuto per abbattere le polveri. Per tale attività, compresa al punto 4.13.39 dell'allegato 4/d dei Criteri CRIAER, si rileva che le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate

da polveri, per le quali si fissa il valore limite pari a 5 mg/Nmc. Rispetto alla precedente autorizzazione in tale emissione viene aumentata la portata da 12.000 Nmc/h a 14.000 Nmc/h. Vista la scheda dell'impianto di abbattimento che indica all'uscita una concentrazione di polveri minore di 10 mg/Nmc, si valuta di accettare la modifica richiesta, subordinatamente alla verifica che in uscita al filtro possa essere rispettato il valore limite pari a 5 mg/Nmc. Pertanto si stabiliscono i valori limite e le prescrizioni indicati nel CRIAER. Si valuta che la ditta debba effettuare gli autocontrolli con frequenza annuale ed eseguire le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie (pulizia cartucce etc..) al filtro.

#### *Emissione n. E7 – Forno di polimerizzazione*

Al punto E7 sono convogliate le emissioni provenienti dal forno di polimerizzazione in cui avviene la fase di asciugatura con aria calda. Gli inquinanti sono costituiti da sostanze organiche volatili.

L'attività è compresa al punto 48.3 – parte III degli Allegati alla Parte V ed al punto 4.13.40 dell'allegato 4/d dei Criteri CRIAER indicanti entrambi il valore limite per il parametro “Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)” pari a 50 mg/Nmc.

In considerazione del fatto che il punto di emissione E7 è esistente ma precedentemente non soggetto ad obbligo di autocontrollo periodico, si valuta che la ditta debba effettuare entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione un controllo analitico di tale emissione, finalizzato alla verifica del nuovo valore limite sopra prescritto.

#### *Emissione n. E11 – Taglio al plasma*

Le sostanze inquinanti emesse sono polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Tale attività è compresa nel punto 4.13.16 dei CRIAER in cui si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), gli Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub> 20 mg/Nmc) e il Monossido di Carbonio (5 mg/Nmc), nonché nell'allegato 4 punto 4.31 della D.G.R. 2236/09 e s.m.i in cui si fissa il valore limite unicamente per il parametro polveri (10 mg/Nmc). Pertanto si stabiliscono i valori limite e le prescrizioni indicati nel CRIAER. Si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta in sede di Conferenza di Servizi in merito al fatto che a seguito di approfondimenti tecnici interni la portata richiesta per tale emissione è pari a 7.200 Nmc/h, come riportato nella revisione del Quadro riassuntivo delle emissioni allegato alla relazione tecnica integrativa all'istanza di AUA (maggiore rispetto al valore precedentemente autorizzato pari a 6.000 Nmc/h.). Si valuta che la ditta debba rispettare i suddetti valori limite con obbligo dell'autocontrollo annuale. Tenuto conto del fatto che tale emissione non risulta essere stata ancora attivata, la ditta dovrà provvedere alla messa in esercizio entro 3 anni nonché all'effettuazione di tre controlli in sede di messa a regime.

### **IMPIANTI DI COMBUSTIONE**

#### *Emissione n. E2 – Tunnel pretrattamento caldaia ad acqua calda – Bruciatori a gas metano*

Tale emissione E2 riguarda l'espulsione di fumi dello scambiatore di calore, il cui bruciatore di potenza termica nominale pari a 0,383 MW, provvede al riscaldamento della caldaia per produrre acqua calda asservita all'emissione E1 per l'attività di sgrassaggio e al mantenimento della temperatura dell'ambiente.

#### *Emissione n. E14 nuova – Tunnel pretrattamento caldaia ad acqua calda*

Anche la nuova emissione denominata E14 riguarda l'espulsione di fumi dello scambiatore di calore, il cui bruciatore di potenza termica nominale pari a 0,436 MW provvede, come l'impianto dell'emissione E2, al riscaldamento delle soluzioni asservite all'emissione E1 per l'attività di sgrassaggio e al mantenimento della temperatura dell'ambiente.

#### *Emissione n. E4 – Forno asciugatura*

Tale emissione E4 riguarda l'espulsione di fumi di uno scambiatore di calore, il cui bruciatore di potenza termica nominale pari a 0,18 MW, è asservito all'emissione E5 per l'attività di verniciatura.

#### *Emissione n. E6 – Forno di polimerizzazione*

Tale emissione E6 riguarda l'espulsione di fumi di uno scambiatore di calore, il cui bruciatore di potenza termica nominale pari a 0,48 MW, è asservito all'emissione E5 per l'attività di verniciatura.

La potenza termica nominale complessiva di tali impianti (E2, E14, E4 e E6) è complessivamente pari a 1,479 MW e considerato che la somma della potenza termica è comunque inferiore ai 3 MW si rileva che gli stessi sono da considerare ad inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante” in

quanto risultano compresi alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debbano essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Resta fermo che, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare quanto definito al punto 5 delle "prescrizioni tecniche" di cui dell'allegato 3A lettera C della D.G.R. 2236/09 e s.m.i.. Sono quindi assoggettati al rispetto dei sottoindicati valori limite previsti all'Allegato I Parte III Punto 1.3 alla Parte V del D.Lgs.152/06 senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

#### UNITÀ LOCALE DI VIA G. DI VITTORIO N. 36

##### *Emissione n. E8 – Saldatura automatica*

Al punto E8 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di saldatura automatica con robot. Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" in cui si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), gli Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub> 5 mg/Nmc) e il Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), nonché al punto 4.29 della D.G.R. 1769/2010 e s.m.i. in cui si fissa il valore limite per le Polveri totali (10 mg/Nmc). Pertanto si propongono i valori limite e le prescrizioni indicati nel CRIAER. Si valuta che la ditta debba rispettare i suddetti valori limite con obbligo dell'autocontrollo annuale e che, in considerazione dell'introduzione dei valori limite alle emissioni per i parametri Ossido di Azoto e Monossido di carbonio, debba effettuare entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione un controllo analitico dell'emissione E8, finalizzato alla verifica dei nuovi valori limite sopra prescritti.

##### *Emissione n. E9 – Saldatura manuale ferro, acciaio e acciaio inox*

Al punto E9 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di saldatura manuali di tre postazioni dove avviene la saldatura con filo a barrette di acciaio inox in modo saltuario. Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" in cui si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), gli Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub> 5 mg/Nmc) e il Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Si prende atto che, alla luce dei calcoli e delle valutazioni riportate nella Relazione tecnica integrativa all'istanza di AUA, la soglia di rilevanza (così come definita all'art. 268, comma 1 lettera v) del D.Lgs. 152/06) fissata nella tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del medesimo Decreto non è superata per i parametri Cromo VI e Nichel e pertanto non si fissano valori limite per tali inquinanti. Si valuta che la Ditta debba rispettare i valori limite sopraindicati con obbligo dell'autocontrollo annuale e che, in considerazione dell'introduzione dei valori limite alle emissioni per i parametri Ossido di Azoto e Monossido di carbonio, debba effettuare entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione un controllo analitico dell'emissione E8, finalizzato alla verifica dei nuovi valori limite sopra prescritti.

##### *Emissione n. E10 – Saldatura manuale ferro acciaio*

Al punto E10 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di saldatura manuale. Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" in cui si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), gli Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub> 5 mg/Nmc) e il Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), nonché al punto 4.29 della D.G.R. 1769/2010 e s.m.i. in cui si fissa il valore limite per le Polveri totali (10 mg/Nmc). Pertanto si propongono i valori limite e le prescrizioni indicati nel CRIAER. Si valuta che la ditta debba rispettare i suddetti valori limite con obbligo dell'autocontrollo annuale. Tenuto conto del fatto che tale emissione non risulta essere stata ancora attivata, la ditta dovrà provvedere alla messa in esercizio entro 3 anni nonché all'effettuazione di tre controlli in sede di messa a regime.

#### UNITÀ LOCALE DI VIA G. DI VITTORIO N. 41

##### *Emissione n. E12 – Saldatura e smerigliatura manuale ferro acciaio*

Al punto E12 sono convogliate mediante aspirazione centralizzata le emissioni provenienti da n. 5 punti di saldatura manuale. Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20

“SALDATURA” in cui si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), gli Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub> 5 mg/Nmc) e il Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), nonché al punto 4.29 della D.G.R. 1769/2010 e s.m.i. in cui si fissa il valore limite per le Polveri totali (10 mg/Nmc). Negli stessi punti di saldatura di eseguono anche le operazioni di per la finitura delle saldature eseguite. Per tale attività, compresa nel punto 4.13.22 dei CRIAER e nell'allegato 4 punto 4.31 della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si rileva che le sostanze inquinanti emesse sono le polveri per le quali si fissa lo stesso valore limite, pari a 10 mg/Nmc. Pertanto si propongono i valori limite e le prescrizioni indicati nel CRIAER. Si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta in sede di Conferenza di Servizi in merito al fatto che a seguito di approfondimenti tecnici interni la portata effettiva di tale emissione è pari a 7.200 Nmc/h, come riportato nella revisione del Quadro riassuntivo delle emissioni allegato alla relazione tecnica integrativa all'istanza di AUA (minore rispetto al valore precedentemente autorizzato pari a 8.000 Nmc/h.). Si stabilisce che la ditta debba rispettare i suddetti valori limite con obbligo dell'autocontrollo annuale e che, in considerazione dell'introduzione dei valori limite alle emissioni per i parametri Ossido di Azoto e Monossido di carbonio, debba effettuare entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione un controllo analitico dell'emissione E12, finalizzato alla verifica dei nuovi valori limite sopra prescritti.

#### *Emissione n. E13 – Saldatura manuale e automatica ferro acciaio*

Al punto E13 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di saldatura manuale. Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 “SALDATURA” in cui si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), gli Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub> 5 mg/Nmc) e il Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), nonché al punto 4.29 della D.G.R. 1769/2010 e s.m.i. in cui si fissa il valore limite per le Polveri totali (10 mg/Nmc). Pertanto si propongono i valori limite e le prescrizioni indicati nel CRIAER. Si valuta che la ditta debba rispettare i suddetti valori limite con obbligo dell'autocontrollo annuale e che, in considerazione dell'introduzione dei valori limite alle emissioni per i parametri Ossido di Azoto e Monossido di carbonio, debba effettuare entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione un controllo analitico dell'emissione E13, finalizzato alla verifica dei nuovi valori limite sopra prescritti.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/05/2016 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa volontaria inerente la scheda dell'impianto di abbattimento di cui al punto di emissione E5, riportante un valore di polveri atteso a valle del sistema di trattamento inferiore a 5 mg/Nmc.

La Ditta in data 19/05/2016 ha trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia la suddetta documentazione integrativa volontaria, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti dal medesimo Comune con nota del 19/05/2016, acquisita al PGFC/2016/7558 del 20/05/2016.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 18/04/2016, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 31/12/2015, prot. n. 12964, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento (Unità Locale di Via G. di Vittorio n. 38) sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE N. 2 – TUNNEL PRETRATTAMENTO CALDAIA AD ACQUA CALDA –  
BRUCIATORI A GAS METANO (383 kW a metano)**

**EMISSIONE N. E4 – FORNO ASCIUGATURA (180 kW a metano)**

**EMISSIONE N. E6 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (480 kW a metano)**

**EMISSIONE N. E14 (NUOVA) – TUNNEL PRETRATTAMENTO CALDAIA AD  
ACQUA CALDA (436 kW a metano)**

Tali emissioni derivano da impianti termici, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, pertanto non sono sottoposti alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poichè provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

**D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di articoli di ferramenta sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

**Unità Locale di Via G. di Vittorio n. 38**

**EMISSIONE N. 1 – TUNNEL PRETRATTAMENTO ASPIRAZIONE IN INGRESSO**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

**EMISSIONE N. 3 – TUNNEL PRETRATTAMENTO ASPIRAZIONE USCITA**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nmc
--	---	--------

**EMISSIONE N. 5 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE**

Impianto di abbattimento: ciclone separatore + filtro a tessuto

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc

#### **EMISSIONI N. 7 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 11 – TAGLIO AL PLASMA**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	7.200	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### **Unità Locale di Via G. di Vittorio n. 36**

#### **EMISSIONE N. 8 – SALDATURA AUTOMATICA**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 9 – SALDATURA MANUALE FERRO, ACCIAIO E ACCIAIO INOX**

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 10 – SALDATURA MANUALE FERRO E ACCIAIO**

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **Unità Locale di Via G. di Vittorio n. 41**

#### **EMISSIONE N. 12 – SALDATURA E SMERIGLIATURA MANUALE FERRO E ACCIAIO**

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	7.200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 13 – SALDATURA MANUALE E AUTOMANTICA FERRO E ACCIAIO**

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 3, N.**

**10 e N. 11** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Santa Sofia, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle emissioni N. 3, N. 10 e N. 11**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alle emissioni N. 3, N. 10 e N. 11** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 1** (esistente ma precedentemente non assoggettata al rispetto di valori limite), **N. 8, N. 9, N. 12, N. 13** (esistenti ma precedentemente non assoggettate al rispetto di alcuni valori limite) e **N. 7** (esistente ma precedentemente non soggetto ad obbligo di autocontrollo periodico). Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 3, N. 5, N. 7, N. 8, N. 9, N. 10, N. 11, N. 12 e N. 13** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**